

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA

“ASTA DEL SERIO”

-Provincia di Bergamo-

OGGETTO: Relazione sulla proposta di deliberazione relativa verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adeguata alle novità introdotte col nuovo sistema contabile di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal DL 19 giugno 2015, n. 78

Il sottoscritto Saia dott.ssa Leandra , Segretario Generale dell'Unione dei comuni lombarda “Asta del Serio” in relazione alla delibera in oggetto, premesso che

- il 31 luglio è il nuovo termine con il quale l'organo assembleare dovrà effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

- con la verifica degli equilibri generali di bilancio, prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche apportate nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal DL 19 giugno 2015, n. 78, l'Assemblea dell'Unione provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .

- L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo dell'Assemblea dell'Unione come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'analisi sugli equilibri finanziari è un adempimento da cui l'organo consiliare non può esimersi.

- Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del Bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione dell'assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31 dicembre).

- La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 è equiparato ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

- l'Assemblea dell'Unione ha approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, che chiudeva in pareggio e senza l'indicazione dei debiti fuori bilancio;

- la verifica generale degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo dei risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui);

- si è proceduto a una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie, e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/00 che ha evidenziato le seguenti considerazioni:

1) l'Unione non ha nel proprio bilancio entrate di carattere tributario.

2) per quanto riguarda i trasferimenti da altri enti (rimborsi dei comuni delle spese di funzionamento) l'andamento delle riscossione e i previsti flussi di accertamenti fino al 31 dicembre 2015 inducono ad una sostanziale conferma di quanto previsto nel bilancio.

3) Non sono previste entrate extratributarie di parte corrente.

4) per quanto attiene le spese correnti, sia l'andamento degli impegni che i flussi di spesa fanno ritenere che non esistano difficoltà di copertura finanziaria e che le previsioni attuali di bilancio siano congrue e compatibili con le necessità di spesa per l'anno in corso; la verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. L'Unione si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa (stanziamento attuale). Nel caso di specie tutte le spese correnti verranno coperte dai comuni facenti parte dell'Unione.

5) per quanto attiene le entrate e spese relative agli investimenti, rilevato che le fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) precedono le fasi di spesa (impegno e pagamento), si ritiene che non sussistono motivi che facciano pensare ad eventuali possibilità di squilibrio tra entrate e spese; le spese d'investimento stanziare nel titolo II delle uscite sono coperte dai trasferimenti comunali. In particolare le spese di investimento si riferiscono all'informatizzazione dell'unione, primo passo nella direzione del conferimento di tutti i servizi.

6) relativamente alle partite di giro, per la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano fare prevedere eventuali squilibri; l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'assemblea dell'Unione ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'amministrazione.

L'assemblea deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze dell'ente. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni dell'assemblea prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali ma anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo assembleare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui . (..)" (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Il motivo per cui è stato scelto il 31 luglio come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come:

- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 aprile);
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica il valore complessivo delle risorse impiegate dall'ente per finanziare i programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle spese riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

- Vengono di conseguenza confermati:
 - il pareggio finanziario;
 - il pareggio economico;

- l'equilibrio negli investimenti (ogni spesa per investimento iscritta nel titolo secondo del bilancio di previsione è finanziata dalle entrate del titolo IV e V);
- l'equilibrio per i servizi in conto terzi;
- l'equilibrio delle entrate con destinazione vincolata;
- gli equilibri generali di bilancio come da allegato.

Il bilancio di previsione, approvato dall' assemblea nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31-12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi dell'ente, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

In considerazione di quanto sopra riportato, in riferimento all'eventuale necessità di adozione contestuale dei provvedimenti eventuali necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. 267/00, ciò **non si rende necessario** in quanto:

A) il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso in pareggio e senza l'indicazione di debiti fuori bilancio;

B) dalla gestione di competenza del 2015, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;

C) dalla gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio;

IL SEGRETARIO GENERALE
Saia dott.ssa Leandra

Ardesio, lì 20 Luglio 2015